



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e dell'art. 195 del relativo Regolamento, così come modificato dall'art. 22 della Legge 27.12.2002, n° 289, negli esercizi pubblici della **Città e Provincia di Sondrio**, a tutela del pubblico interesse, **è vietato il gioco delle scommesse** e l'esercizio dei seguenti giochi: -----

Carte

Asso	Bulina	Conchino	Mercante	Quindici o Diavolo
Asso Sbarazzino	Berlina	Erbette o Punto del Marinaio	Mignon	Sette e Mezzo
Al Nove	Bel Tre	Fante di Picche	Naso	Tre Carte
Alberto Imperiale	Bestia	Fallito	Nove Cartelle	Trentacinque
Baccarat	Bianca o della Bianca	Goffo o Goffetto	Passa o Manca Dieci	Trenta e Quaranta
Banco di Faraone	Biribizzo	Lanzicheneco	Pitocchetto	Undici e Mezzo
Banco Fallito	Chemin du Fer	Macao	Piattello	Ventuno o Black Jack
Barriera	Concincina	Maus	Poker e sue varianti	Virotto
Bassetta o Camuffo	Cavatina	Mazzetti	Primiera	Zecchinetta

Bigliardo

All'angolo delle Buche	Biliardino Inglese/Francese	Carrettella	Macao Biliardo	Ponte
Battifondo o Banco	Bill Bell	Giardinetto	Nove	Pulla
Bacchetta	Bismark	Gioco Tre/Novo	Parigina	Rossa e Bianca
Bazzica	Carolina	Lumaca	Pariglia	Turco inglese

Altri giochi

Bella	Dadi	Lotteria Mercantile	Riffa	Testa o Croce
Bianca	Fiera	Mahjong	Rollina	Tiro al Banco
Bull	Foot-ball Star	Morra	Roulette	Tre carte/ Tre Tavolette
Carosello	Gru Magnetica	Polo o Bicicletta	Sfera Gigante	Zurlo o Trottoia

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO

1. *E' vietata l'installazione di apparecchi elettronici che contengano i sopraelencati giochi e tutti gli altri le cui regole traggano origine dagli stessi (es. videopoker, slot machine, black jack, roulette etc. anche se con altra denominazione e simboli);-----*
2. *E' vietata l'installazione di tutti gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, inclusi tutti quelli che hanno insita una scommessa o che consentono comunque vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al successivo punto 3, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato;-----*
3. *Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi, la durata di ciascuna partita non è inferiore a 10 (dieci) secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 20 (venti) volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali;-----*

4. **Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:**-----
- a) *quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a 20 (venti) volte il costo della partita;*-----
 - b) *quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di 10 (dieci) volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 38 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388, e successive modificazioni;*-----
 - c) *quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.*-----
5. *Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al punto 3 della presente tabella devono essere dotati del **nulla osta** rilasciato dal Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - che ne attesti la rispondenza all'art. 22 comma 3 della Legge 27.12.2002 n° 289;*-----
6. *Ogni singolo apparecchio o congegno automatico, semiautomatico ed elettronico di cui al punto 4 della presente tabella deve essere munito di copia del **nulla osta** rilasciato dal Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato -, che ne attesti la conformità di cui all'art. 22 comma 2 della Legge 27.12.2002 n° 289, e dovrà essere esposto su ciascuna macchina.*-----

NORME GENERALI

E' vietato l'esercizio delle scommesse

E' vietato l'esercizio dei giochi leciti nonché l'utilizzo degli apparecchi e congegni elettronici da trattenimento, indicati ai commi 5, e 7 lett. A), B) e C) dell'art. 22 della Legge 27.12.2002 sostitutivo dell'art. 110 del T.U.L.P.S. del 18.6.1931, n° 773, ai minori degli anni 15.

E' vietato l'utilizzo degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento indicati al comma 6 dell'art. 22 della Legge 27.12.2002, sostitutivo dell'art. 110 del T.U.L.P.S. del 18.6.1931, n° 773, ed indicati al punto 3 della presente tabella dei giochi proibiti, ai minori degli anni 18.


*Sono vietati tutti gli altri giochi d'azzardo non compresi nella presente tabella. -----
E' sempre vietato organizzare e gestire scommesse fuori dei casi previsti dalla legge. -----
La presente tabella deve essere esposta, in modo integrale, nel pubblico esercizio ed in tutte le sale o ambienti nei quali si è autorizzati a tenere giochi leciti. -----*

SANZIONI

1. *per il gioco d'azzardo, quelle stabilite dall'art. 718 e ss. del codice penale;*-----
2. *per le violazioni amministrative e sequestro degli apparecchi e congegni semiautomatici ed elettronici suindicati, nonché per la sospensione e la revoca della licenza di **pubblico esercizio** rilasciata ex art. 86 del T.U.L.P.S. del 18.6.1931, n° 773, quelle stabilite ai punti 9 e 10 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n° 773), così come modificato dall'art. 22 della Legge 27.12.2002, n° 289;*-----
3. *per l'inosservanza delle prescrizioni riportate nella presente tabella, quelle sancite dagli artt. 9, 17 e 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n° 773), così come modificato dall'art. 22 della Legge 27.12.2002, n° 289.*-----

Oltre a quanto previsto dall'articolo 100 del T.U.L.P.S., il Questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi e congegni semiautomatici ed elettronici più volte indicati, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del comma 11 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., così come modificato dall'art. 22 della Legge n° 289 del 27.12.2002, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Sondrio, 2 agosto 2024



IL QUESTORE
Riccio

Sondrio, 7 agosto 2024



IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dott. Pietro Teodon

Pietro Teodon

